

I provvedimenti di ARERA a seguito di eventi calamitosi

Riceviamo e pubblichiamo l'articolo di Sauro Prandi, consulente ambientale, pubblicato su Public Utilities:

“Eventi meteorologici”, “eventi alluvionali”, “eventi calamitosi”, da tempo ricorrono, purtroppo, in delibere adottate da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) seppur in momenti diversi. Tant’è vero che l’Autorità, al fine di omogeneizzare (così si ritiene) le procedure a sostegno di cittadini e di aziende in caso degli eventi citati, con delibera n. 202 del 12/5/2023 “Attribuzioni di incarichi di macrostruttura nell’ambito della nuova struttura organizzativa dell’Autorità” attivava un progetto denominato “Eventi calamitosi” volto a rafforzare, uniformandoli, gli strumenti per la tutela delle popolazioni colpiti da eventi eccezionali. Con successiva delibera n. 42 del 20/2/2024 si definivano le attività riconducibili al progetto di cui sopra, riassumibili in sintesi: predisposizione di schemi di provvedimenti in coordinamento con le Direzioni coinvolte, elaborazione di pareri o interpretazioni di quanto poi scritto, assicurare che lo “Sportello del consumatore” riscontri alle richieste di informazioni pervenute.

Nel tempo, diversi sono stati gli eventi per i quali si è reso necessario l’intervento di ARERA, anche sulla base di specifici provvedimenti adottati dal Parlamento. In ordine cronologico, si elencano:

1. a) eventi sismici che nell’aprile 2009 colpiscono la provincia di L’Aquila e altri comuni dell’Abruzzo di cui a delibera n. 185 del 1/12/2009;
2. b) eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 colpiscono il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Con delibera n. 235 del 6/6/2012 l’Autorità disponeva la sospensione del pagamento delle fatture acqua, gas ed energia elettrica per le utenze situate nei comuni del cosiddetto “cratere sismico”. Con delibera n. 314 del 26/7/2012 si stabiliva, in sei mesi dalla data del sisma, il periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture sopra citate. Nel dicembre 2015, con delibera n. 627 si stabiliva la “Definizione del meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi da parte dei

soggetti fornitori di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi”, dando corso alla presentazione di istanze di compensazione alla “Cassa conguaglio per il settore elettrico” (ora CSEA-Cassa per i servizi energetici e ambientali);

3. c) eventi sismici del 24/8/2016 che colpirono il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila e del 26/10/2016 che interessarono ampie zone dell’Italia centrale (principalmente i territori di Marche e Umbria in parte corrispondenti a quelli già interessati dagli eventi di agosto); del 18/1/2017 che colpirono nuovamente territori delle regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che avevano interessato i territori delle medesime regioni. L’Autorità adottava poi la delibera n. 252 del 18/4/2017 riguardante disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazioni dei pagamenti delle utenze. Il 21/8/2017 eventi sismici colpirono i comuni di Casamicciola Terme, Lecco Ameno e Forio.

Si passava poi, per fortuna, ad un quinquennio di “tranquillità” (2018-2022), fino a quando:

1. d) avverse condizioni meteorologiche nel corso del mese di maggio 2023 interessarono parte del territorio dell’Emilia-Romagna e alcuni comuni delle Marche, a seguito delle quali Arera interveniva con delibere n. 216 del 19/5/2023 e n. 390 del 2/8/2023;
2. e) eventi metereologici in Toscana partire dal 2/11/2023 (territori in provincia di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato), a seguito dei quali Arera interveniva con delibera n. 519 del 9/11/2023 e successivamente con delibera n. 50 del 27/2/2024.

Nell’anno in corso Arera:

1. f) per i sopra citati comuni ischitani, con delibera n. 3 del 20/1/2026, ha prorogato per l’intero anno le agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite, a suo tempo definite;
2. g) a seguito degli eventi meteorologici di significativa intensità ed estensione che, a partire dal 18/1, hanno colpito le regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, ha adottato la delibera n. 20 del 9/2/2026 dettando, a favore delle popolazioni colpite, disposizioni in materia di servizi elettrico,

gas, idrico e gestione dei rifiuti urbani. In particolare, sulla base di dichiarazione del titolare dell'utenza, la sospensione per sei mesi dei termini di pagamento di fatture emesse o da emettere di luce, gas, acqua e di avvisi di pagamento per rifiuti con scadenza a partire dal 18/1/2026, compreso eventuali fatture riguardanti corrispettivi derivanti da prestazioni di allacciamento, attivazione disattivazione, voltura, subentro; inoltre la non applicazione di sospensione della fornitura per morosità, anche qualora fosse morosità relativa a mancati pagamenti verificatisi prima del 18/1/2026. Al termine del periodo di sospensione, l'importo dovuto dovrà essere rateizzato in un arco temporale di almeno 12 mesi, escludendo l'applicazione di interessi;

3. h) verosimilmente, darà poi indicazioni, anche attraverso CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) affinché le società di vendita di energia elettrica e gas possano acquisire un **riconoscimento di quote di acconto dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie, ma anche quelle fornitrici di acqua e di servizio rifiuti (in proposito si ricorda che la componente UR2, applicata nel documento di riscossione del servizio rifiuti, è destinata alla "copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi".**